

DECRETO MINISTERIALE

25 GENNAIO 2019

(G.U. N° 30 DEL 5 FEBBRAIO 2019)

Sicurezza antincendio negli edifici di
civile abitazione

NUOVA NORMA: A CHI INTERESSA?

- Il nuovo Decreto è entrato in vigore il 6 maggio 2019.
- Stabilisce che per gli edifici di civile abitazione con altezza ai fini antincendio superiore a 24 metri di nuova realizzazione o per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% di quella complessiva delle facciate stesse (come ad esempio la realizzazione di un cappotto termico), siano rispettati specifici requisiti antincendio.
- Dovranno essere previsti materiali e supporti con idonee caratteristiche, tali da limitare lo sviluppo di un eventuale incendio e la caduta di parti strutturali o frammenti.

NUOVA NORMA: A CHI INTERESSA?

- Il nuovo Decreto non prescrive nello specifico le caratteristiche dei materiali da adottare e i metodi di applicazione, in quanto si è in attesa della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate.
- Nel frattempo, il testo indica come riferimento la guida tecnica del Ministero dell'Interno allegata alla Lettera Circolare n° 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

NUOVA NORMA: A CHI INTERESSA?

- Si tratta praticamente del recepimento di una guida tecnica fino ad ora di tipo volontario, finalizzata a ridurre al minimo la probabilità di trasmissione di un eventuale incendio lungo le facciate dell'edificio.
- Ma altre novità in merito alla gestione della sicurezza antincendio riguardano gli edifici esistenti, anche se non oggetto di interventi alle facciate; vediamo di seguito quali sono.

COSA RIGUARDANO ? INFORMAZIONE E PIANIFICAZIONE

- La nuova norma integra la regola tecnica di prevenzione incendi attualmente in vigore (Decreto Ministeriale n. 246 del 16 maggio 1987) che riguarda gli edifici di civile abitazione, aggiungendo una serie di prescrizioni in merito alle informazioni e alla pianificazione delle azioni da intraprendere in merito alla gestione della sicurezza antincendio.

QUALE AMBITO DI APPLICAZIONE?

- Sono interessati al provvedimento tutti gli edifici di civile abitazione nuovi o esistenti con altezza ai fini antincendio superiore a 12 metri (generalmente circa 4 o 5 piani fuori terra).

COSA OCCORRE FARE?

- Il responsabile dell'attività (l'Amministratore nel caso di Condominio o il Proprietario) dovrà provvedere alla pianificazione e verifica periodica delle misure da attuare in caso di incendio, mantenere in efficienza i presidi antincendio, programmare gli interventi di manutenzione necessari e fornire agli occupanti l'edificio le informazioni riguardanti le procedure di sicurezza ed emergenza, i divieti e le precauzioni antincendio da adottare.

COSA OCCORRE FARE?

- Inoltre, per gli edifici con altezza ai fini antincendio compresa tra 54 e 80 metri, è prescritta l'installazione di un sistema manuale di segnalazione dell'emergenza incendio mentre per quelli con altezza ai fini antincendio superiore a 80 metri dovrà anche essere individuata e nominata una figura con funzioni di coordinatore per l'emergenza e un responsabile della gestione della sicurezza, oltre ad installare un impianto di allarme vocale (EVAC) con lo scopo di guidare l'evacuazione dell'edificio in caso di emergenza.

QUALI SONO LE SCADENZE?

- I provvedimenti legati alla gestione ed alla organizzazione della sicurezza antincendio dovranno essere adottati entro il 6 maggio 2020.
- La scadenza temporale per l'installazione dei sistemi manuali di allarme e degli impianti EVAC (dove prescritti) è fissata per il 6 maggio 2021.
- Inoltre, per gli edifici di civile abitazione con altezza ai fini antincendio superiore a 24 metri, dovrà essere comunicato ai vigili del fuoco l'adempimento degli adeguamenti previsti all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (Certificato di Prevenzione Incendi o Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

COME FARE?

- Lo Studio Termotecnico Gran San Bernardo, operante da 40 anni nell'ambito della sicurezza antincendio, è a Vostra disposizione per fornire un'offerta di consulenza tecnica per tutte le necessità riguardanti l'adempimento degli adeguamenti necessari.
- Potete contattarci ai nostri numeri telefonici o inviare un'email di richiesta all'indirizzo info@studiocanesi.it